



COMUNE DI LURAS

Provincia Gallura Nord-Est Sardegna

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 del 29-07-26

Oggetto:	APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI ANNO 2026).
-----------------	--

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO.

Con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai Singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Con l'intervento dei Signori Consiglieri:

Lutzoni Leonardo	Presente	Careddu Paolo	Presente
Careddu Susanna	Presente	Corongiu Sara	Presente
Depperu Alessandro	Presente	Depperu Sassu Luca	Presente
Pinna Gianni	Presente	Seu Giuseppe	Presente
Spanu Lorenza	Assente	Tamponi Maria Giuseppina	Presente
Cabras Giovanni	Assente	Cassitta Amedeo	Assente
Satta Paolo	Presente		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Dott. Lutzoni Leonardo in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO Comunale Dott. Cocco Gianluca.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Premesso che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basava su due presupposti impositivi: uno costituito dal

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI;

- Visto** l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.
- Visto** l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali.
- Vista** la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante *“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”*.
- Visto** l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali.
- Visto** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- Rilevato** che l'articolo 198, comma 2-bis (introdotto dal Dlgs 116/2020) del Testo Unico Ambientale (TUA) prevede che le *“utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”*;
- che l'articolo 3, comma 12, del Dlgs 116 del 2020 modifica il comma 10 dell'articolo 238 del Dlgs 152 del 2006;

che comunque, il predetto comma 10 dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

- Visto** l'art. 27, comma 1, lettera b) della L. 16 dicembre 2024, n. 193, con il quale è stato modificato il comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 inserendo le parti indicate tra parentesi così come di seguito indicato: *“Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono ((, in tutto o in parte,)) al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati ((al riciclo o)) al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di ((riciclo o)) recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni?”.*
- Vista** la deliberazione ARERA 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) relativo al quadriennio 2026-2029, contenuto nell'Allegato A alla medesima deliberazione;
- Visto** il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), che disciplina i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il periodo regolatorio 2026-2029;
- Visto** che, ai sensi del MTR-3, il Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è predisposto dal gestore ed è soggetto alla validazione dell'Ente territorialmente competente secondo le modalità previste dalla regolazione ARERA vigente;
- Vista** la Determina ARERA n. 1/DTAC/2025, recante gli schemi tipo e le modalità operative per la predisposizione, la validazione e la trasmissione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029, nonché della relazione di accompagnamento, delle dichiarazioni di veridicità e degli ulteriori allegati previsti dal Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);
- Vista** la delibera di ARERA 386/2023 avente ad oggetto “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”.
- Considerato** che con la appena citata Delibera l'Autorità di regolazione, a decorrere dall'anno 2024, ha introdotto le seguenti componenti:
- a) la componente perequativa *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza;
 - b) la componente perequativa *UR2,a*, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza;
- Visto** il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 avente ad oggetto *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle*

agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2025.

Considerato che il bonus sociale di cui sopra si applica dal 1° gennaio 2025 secondo modalità applicative che dovranno essere stabilite da Arera entro 4 mesi dall'entrata in vigore del Dpcm;

che ARERA potrà prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Vista la Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF di ARERA, avente ad oggetto “Riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24”;

Considerato che con la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF è stato modificato l'Allegato A alla deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF, introducendo all'articolo 2, comma 2.1, il comma 2.1-bis, ai sensi del quale “A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva”;

Considerato altresì che la medesima deliberazione ha introdotto all'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 386/2023/R/RIF il comma 2.3-bis, ai sensi del quale “La componente UR3,a, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruo o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti”;

Vista la Deliberazione ARERA 16 luglio 2025 n. 355/2025/R/RIF, recante “Disposizioni per l'attuazione del bonus sociale rifiuti”, con la quale è stato approvato il Testo Integrato Bonus Rifiuti (TUBR);

Visto il Testo Integrato Bonus Rifiuti (TUBR), allegato alla deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF, che disciplina le modalità applicative del bonus sociale rifiuti, i flussi informativi tra INPS, SGAt, gestori ed Enti territorialmente competenti, nonché gli obblighi di riconoscimento automatico delle agevolazioni tariffarie agli utenti domestici economicamente svantaggiati;

Considerato che il bonus sociale rifiuti trova applicazione nell'ambito della regolazione ARERA vigente e comporta specifici obblighi di gestione, rendicontazione e copertura tariffaria mediante la componente perequativa UR3, secondo le modalità definite dal TUBR e dagli ulteriori provvedimenti e chiarimenti adottati dall'Autorità;

Considerato che ARERA, mediante successivi comunicati e chiarimenti applicativi, ha fornito indicazioni operative in ordine alla gestione dei flussi SGAt, alle modalità di applicazione del bonus sociale rifiuti, agli obblighi di esposizione in bolletta, nonché ai rapporti tra bonus sociale nazionale ed eventuali ulteriori agevolazioni tariffarie riconosciute dai Comuni.

- Visto** il vigente Regolamento per la disciplina della TARI;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale, con cui è stato approvato l'aggiornamento biennale del Piano Economico e Finanziario per il periodo 2026 - 2029;
- Rilevato** che l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;
- Rilevato** altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto-legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto-legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;
- Considerato** che il Comune ha provveduto all'emissione di un documento di pagamento in acconto della TARI 2026 al fine di consentire l'applicazione e l'evidenziazione del bonus sociale rifiuti nell'ambito del medesimo documento di riscossione, in coerenza con la regolazione ARERA vigente in materia di agevolazioni tariffarie agli utenti domestici economicamente svantaggiati;
- Considerato** altresì che le somme versate a titolo di acconto TARI 2026 saranno integralmente imputate in detrazione rispetto al tributo complessivamente dovuto per l'intera annualità e che l'importo residuo a saldo sarà riscosso secondo le scadenze e le modalità stabilite dalla presente deliberazione;
- Rilevato** che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- Ritenuto** opportuno stabilire per l'anno 2026 le tariffe TARI in base a quanto indicato nell'allegato 1) facente parte integrante e sostanziale del presente atto, stabilendo anche le date di scadenza entro le quali dovranno essere eseguiti i versamenti
- Visti** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una*

addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Considerato che, comunque, l'articolo 3, comma 5-*quinquies* del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, a decorrere dall'anno 2022, consente ai comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

che l'art. 43, comma 11 del DL 50 del 17 maggio 2022 ha aggiunto all'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in fine, i seguenti periodi: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.*

Visto l'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2026, i Comuni approvano i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 31 luglio di ciascun anno

Considerato che il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani individua i livelli minimi di qualità contrattuale del servizio ed i livelli minimi di qualità tecnica che devono essere necessariamente recepiti dal gestore del servizio integrato dei rifiuti;

Visto il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali.

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento.

Il Sindaco illustra il punto e cede la parola alla Responsabile del servizio tributi per un approfondimento tecnico, come risulta dall'allegato file audio.

Approvazione con 8 favorevoli e 2 Astenuti (Tamponi e Satta).
Immediata esecutività: votazione unanime

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse e l'allegato sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare lo Schema regolatorio I: livello qualitativo minimo;

3. di approvare per l'anno 2026 i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione
4. di approvare per l'anno 2026 le Categorie tariffarie e di determinare le Tariffe componente TARI così come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione (All. 1);
5. di approvare le scadenze di pagamento del tributo come di seguito:

- prima rata 30/09/2026
- seconda rata 31/10/2026
- terza rata 30/11/2026
- quarta rata 31/12/2026

- rata unica 30/09/2026

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche						
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente		0,75	0,80	0,508509	72,246513
1 .2	Due componenti		0,88	1,60	0,596651	144,493027
1 .3	Tre componenti		1,00	2,00	0,678012	180,616284
1 .4	Quattro componenti		1,08	2,60	0,732253	234,801170
1 .5	Cinque componenti		1,11	3,20	0,752594	288,986055
1 .6	Sei o piu' componenti		1,10	3,70	0,745814	334,140126

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica			KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu		0,49	4,35	0,176692	0,312262

2 .2	Campeggi,distributori carburanti		0,71	6,23	0,256024	0,447217
2 .3	Stabilimenti balneari		0,74	6,55	0,266841	0,470188
2 .4	Esposizioni,autosaloni		0,50	4,39	0,180298	0,315134
2 .5	Alberghi con ristorazione		1,50	13,17	0,540895	0,945402
2 .6	Alberghi senza ristorazione		0,98	8,58	0,353385	0,615911
2 .7	Case di cura e riposo		1,17	10,27	0,421898	0,737227
2 .8	Uffici,agenzie		0,90	7,89	0,324537	0,566380
2 .9	Banche,istituti di credito e studi professionali		0,61	5,35	0,219964	0,384047
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria		1,14	10,01	0,411080	0,718563
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		1,47	12,90	0,530077	0,926020
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe(falegname, idra		1,03	9,09	0,371415	0,652521
2 .13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		1,40	12,27	0,504836	0,880796
2 .14	Attività industriali con capannoni di produzione		0,81	7,14	0,292083	0,512541
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici		0,92	8,10	0,331749	0,581454
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie		5,80	51,06	2,091464	3,665319
2 .17	Bar, caffè, pasticceria		4,57	40,21	1,647929	2,886457
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form		2,58	22,71	0,930340	1,630227
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste		2,14	18,80	0,771678	1,349549
2 .20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		2,45	21,55	0,883463	1,546957
2 .21	Discoteche, night club		1,02	8,95	0,367809	0,642471

6. di incaricare gli uffici competenti al fine di provvedere alla pubblicazione ai sensi di legge della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE (art. 3, c.1, lett. b), D.L. 10.10.2012 n°174)
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Addis Maria Giovanna

PARERE: REGOLARITA' TECNICA (art. 3, c.1, lett. b), D.L. 10.10.2012 n°174)
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Addis Maria Giovanna

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL Presidente
Lutzoni Leonardo

IL SEGRETARIO
Cocco Gianluca

ESECUTIVITA' IMMEDIATA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

ai sensi dell'art. 134, comma 4), del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (E.I.);

II SEGRETARIO
Dott. Gianluca Cocco

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).